



CONI

Istruzioni operative del Comitato per l'esenzione a fini terapeutici (CEFT)

Art. 1

1. Il CEFT è la struttura medica centrale istituita dal C.O.N.I. - NADO per l'attuazione delle procedure inerenti alla concessione dell'esenzione a fini terapeutici.
2. Il CEFT attende allo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) esamina il modulo di richiesta standard (modulo TUE) e l'allegata documentazione, in conformità agli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici e concede/rifiuta l'esenzione;
 - b) verifica la compilazione per intero ed in maniera corretta del modulo di richiesta per il processo abbreviato (modulo ATUE), in conformità agli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici;
 - c) emana istruzioni, anche ai sensi dell'art.1 comma 4 della legge 376/2000 nonché delle norme per la tutela sanitaria dell'attività agonistica contenute nei regolamenti sanitari sportivi, ed effettua comunicazioni ai destinatari della normativa antidoping ed alla WADA.
3. Al fine di garantire il livello di indipendenza delle decisioni richiesto da WADA, i componenti del CEFT hanno l'obbligo di sottoscrivere ed inoltrare al C.O.N.I. - NADO una dichiarazione di riservatezza e di assenza di conflitto di interessi, all'atto dell'accettazione dell'incarico.
4. Il CEFT può richiedere consulenze mediche, tecnico e scientifiche che ritenga idonee per l'attività di propria competenza.

Art. 2

1. La pianificazione e gestione del rilascio dell'esenzione a fini terapeutici da parte del CEFT deve scaturire dalla interazione operativa tra tesserati, Società sportive e Federazioni sportive nazionali, anche al fine di consentire a queste ultime, per le attività di loro competenza, l'accertamento del rispetto delle normative statuali, regionali e sportive in materia, con particolare riguardo alle disposizioni di cui ai successivi articoli 5 e 6 delle presenti Istruzioni operative.
2. La sottoscrizione di una domanda di esenzione a fini terapeutici da parte del medico comporta – sotto la propria responsabilità - l'attestazione contestuale che la patologia in atto e la terapia praticata hanno/non hanno comportato la sospensione temporanea dell'attività sportiva e hanno/non hanno indotto modificazioni della idoneità all'attività sportiva.



3. Le Commissioni Antidoping federali e/o i Medici federali garantiscono l'efficace ed efficiente attuazione dei provvedimenti antidoping e l'interazione con il CEFT per le disposizioni delle presenti Istruzioni operative.
4. L'elaborazione della domanda deve essere eseguita nel pieno rispetto dei principi di riservatezza medica.
5. Anche a norma delle presenti Istruzioni operative, un atleta non può sottoporre una domanda di TUE a più di un Organismo antidoping.
6. La Federazione sportiva nazionale trasmette al CEFT le sole domande complete a norma delle presenti Istruzioni operative.

Art. 3

1. Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport praticato o da praticare.
2. L'accertamento di idoneità viene determinato da un medico visitatore abilitato, tenuto conto delle vigenti disposizioni statuali e regionali, nonché delle norme stabilite in materia dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali.
3. Per il riconoscimento dell'idoneità specifica i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato.
4. Nel corso degli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità specifica, i soggetti di cui al comma 1 devono fornire ogni informazione al medico visitatore abilitato sul loro stato di salute ed in particolare devono segnalare l'eventuale presenza di patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici.
5. Il medico visitatore abilitato ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.
6. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità, la cui presentazione, da parte dell'interessato, è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.
7. La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.
8. Il soggetto riconosciuto idoneo deve tempestivamente informare il medico visitatore abilitato di cui al presente articolo sull'insorgere di patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici di cui ai successivi artt. 5 e 6.
9. Anche ai sensi dell'art.1 comma 4 della legge 376/2000 nonché delle norme per la tutela sanitaria dell'attività agonistica contenute nei regolamenti sanitari sportivi, al momento del rilascio del certificato di idoneità a soggetti con patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici, i medici visitatori abilitati compilano con gli atleti interessati il modulo pubblicato sul sito del C.O.N.I. www.coni.it per la domanda di esenzione a fini terapeutici. Tale compilazione può essere effettuata altresì dal medico curante subito dopo il rilascio del predetto certificato di idoneità. La domanda di esenzione sarà trasmessa dall'atleta tempestivamente alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza per il seguito di competenza, secondo le modalità stabilite dalle presenti Istruzioni operative.



Art. 4

1. Gli atleti di livello internazionale richiedono l'esenzione al Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale di appartenenza o dell'Organismo Internazionale, sia per la richiesta standard sia per la richiesta con procedura abbreviata, dando tempestivamente comunicazione, sia della richiesta di esenzione, sia della relativa autorizzazione, al CEFT di cui alle presenti Istruzioni operative per il tramite della Federazione sportiva nazionale e/o del Medico federale.
2. Sono atleti di livello internazionale coloro che sono stati selezionati per le rappresentative nazionali a norma dell'art.31.4 dello Statuto CONI c/o partecipino a qualsiasi titolo a manifestazioni internazionali.
3. Gli atleti riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali di livello nazionale richiedono l'esenzione al CEFT di cui alle presenti Istruzioni operative.
4. Le Federazioni sportive nazionali provvedono a trasmettere al CEFT l'elenco degli atleti di livello nazionale; sono comunque atleti di livello nazionale coloro che negli ultimi dodici mesi sono stati inseriti nell'RTP (Registered Testing Pool – Gruppo registrato ai fini dei controlli) o abbiano partecipato ovvero parteciperanno alle attività agonistiche soggette al TDP (Testing Distribution Planning – Pianificazione della distribuzione dei controlli).
5. L'esenzione concessa dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale o dell'Organismo Internazionale ha efficacia anche in ambito nazionale.
6. A norma dell'art.15.4 del *Codice*, l'esenzione concessa da ogni Firmatario del *Codice* stesso può essere riconosciuta e osservata da tutti gli altri Firmatari. I Firmatari possono altresì riconoscere le medesime decisioni degli Organismi che non hanno ritenuto di accettare il *Codice* se la normativa di tali Organismi è comunque conforme al *Codice*.
7. Eventuali provvedimenti adottati dalla WADA, dalle Federazioni Internazionali e dagli Organismi Internazionali in materia di esenzione vanno tempestivamente segnalati al CEFT a cura dell'atleta interessato, per il tramite della Federazione sportiva nazionale di appartenenza.
8. Per i controlli sanitari di cui alla legge 376/2000, gli atleti che non sono di livello internazionale o nazionale, in caso di comunicazione da parte della Commissione ministeriale di un esito avverso emesso da laboratori accreditati WADA (confermato con analisi del campione B ovvero con rinuncia alle stesse da parte dell'interessato) per sostanze che prevedano il rilascio di esenzione, devono presentare al CEFT, entro il termine dallo stesso stabilito:
 - documentazione medica che certifichi la presenza di condizioni patologiche atte a giustificare la prescrizione di uno specifico trattamento- comprendente le sostanze vietate riscontrate - purché attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale e secondo i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche;
 - storia clinica medica e accertamenti diagnostici, relativi alla patologia in questione;
 - certificato di idoneità all'attività agonistica in corso di validità;
 - informativa e consenso sottoscritti dall'atleta di cui alle Norme sportive antidoping;



- copia del versamento dei diritti amministrativi previsti nella Tabella di cui alle Norme sportive antidoping (Tabella).

Se le indagini e le valutazioni del CEFT non sono probanti di una violazione delle Norme sportive antidoping, il procedimento si ritiene concluso viceversa l'atleta viene dichiarato positivo dalla Commissione Antidoping del CONI e deve essere immediatamente sospeso dall'attività sportiva con provvedimento dell'Organo di Giustizia di primo grado della Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata di appartenenza, da adottarsi in via di urgenza.

Art. 5

1. La domanda di esenzione a fini terapeutici "*Standard*" (TUE) – in attuazione degli Standard Internazionali - deve essere presentata, per il tramite della Federazione sportiva nazionale, – mediante compilazione di modulistica "TUE" [come da allegato 1 alle presenti Istruzioni operative nella versione in lingua inglese approvata dalla WADA e reperibile anche sul sito www.coni.it sezione antidoping (esenzioni terapeutiche) ovvero sul sito www.wada-ama.org alla sezione *Therapeutic Use Exemption*]:
 - a) almeno 21 giorni prima di partecipare ad un evento sportivo nel caso in cui un atleta abbia necessità di assumere una sostanza vietata o praticare un metodo proibito ai sensi della Lista WADA, non compresi nell'ambito di pertinenza di una TUE abbreviata di cui all'art. 6 delle presenti Istruzioni operative;
 - b) tempestivamente nel caso in cui si verificasse una condizione di emergenza non procrastinabile in funzione del quadro clinico dell'atleta.
2. La TUE deve essere presentata mediante compilazione dattilografica o in "CAPITAL LETTER" (STAMPATELLO). La modulistica illeggibile o ritenuta incompleta non sarà esaminata e rinviata alla Federazione sportiva di riferimento.
3. La TUE deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese per gli atleti iscritti nel Gruppo registrato per i controlli ("*RTP*") in attuazione delle disposizioni impartite dalla WADA, in lingua italiana per tutti gli altri atleti. Qualora i medici responsabili della compilazione avessero difficoltà nella trascrizione in lingua inglese, la Federazione sportiva nazionale di riferimento avrà cura di provvedere alla traduzione del contenuto della modulistica che, in caso di inadempienza, sarà respinta.
4. La domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, l'attività sportiva dell'atleta e, ove necessario, la disciplina e la posizione o il ruolo specifico.
5. Nella TUE devono essere specificati il principio attivo del farmaco secondo la classificazione ATC (cfr voce sul modulo "*generic name*"), la via di somministrazione (cfr voce sul modulo "*route*"), il dosaggio (cfr voce sul modulo "*dose*"), la posologia e la frequenza di somministrazione (cfr voce sul modulo "*frequency*"), la data di inizio e la durata di somministrazione della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione (cfr voce sul modulo "*duration of treatment*"), specificando se trattasi di unica somministrazione (cfr voce sul modulo "*once only*") o di terapia effettuata in emergenza (cfr voce sul modulo "*emergency*").
6. Per una TUE relativa ad un trattamento terapeutico di emergenza non procrastinabile, è necessario specificare la data di inizio (sia se effettuata, sia se in prossimità di effettuazione) e la data di fine dell'intervento farmacologico.




7. Per una TUE relativa ad un trattamento farmacologico procrastinabile, è necessario comunicare la durata della terapia e la data di inizio sarà considerata la data di concessione dell'esenzione.
8. Una TUE non sarà presa in considerazione ai fini di un'approvazione retroattiva, tranne nei casi in cui:
 - a) fosse stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento per una patologia medica acuta;
 - b) per circostanze eccezionali, prima del controllo antidoping non vi fossero tempo od opportunità sufficienti per la presentazione di una domanda di esenzione da parte di un richiedente o per la sua valutazione da parte del CEFT.
9. La domanda per poter essere accettata ed esaminata dal CEFT deve contenere in copia, compilando la modulistica prevista (allegato 2 alle presenti Istruzioni operative):
 - a) storia clinica medica e risultati specifici relativi alla patologia in essere;
 - b) documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati diagnostici specifici della patologia in essere;
 - c) breve sintesi in lingua italiana, con traduzione in lingua inglese soltanto per gli atleti inseriti nel RTP, della storia medica dell'atleta. In caso di inadempienza da parte del medico dell'invio di tale sintesi nella versione in lingua inglese, sarà cura della Federazione sportiva nazionale di riferimento provvedere alla traduzione della versione in italiano prodotta;
 - d) certificato di idoneità all'attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede l'esenzione a fini terapeutici;
 - e) informativa e consenso sottoscritti dall'atleta di cui alle Norme sportive antidoping.
10. Ulteriori analisi, esami o indagini di imaging pertinenti richiesti dal CEFT di cui alle presenti Istruzioni operative saranno eseguiti a spese del richiedente.
11. La domanda deve contenere la dichiarazione di un medico con specializzazione nel trattamento della patologia in questione, che attesti la necessità dell'utilizzo della sostanza (o del metodo) vietati nella cura dell'atleta e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito.
12. E' responsabile della correttezza e completezza della documentazione prodotta chi ha titolo a produrla e/o a trasmetterla al CEFT.
13. La domanda – trasmessa, a pena di improcedibilità completa della documentazione comprovante il versamento dei diritti amministrativi previsti nella Tabella e per il tramite della Federazione sportiva nazionale – deve contenere un elenco delle richieste, in corso o passate, dell'autorizzazione ad utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati, gli enti a cui sono state sottoposte le domande e le decisioni di tali organizzazioni.
14. L'esenzione sarà concessa in considerazione dei seguenti aspetti:
 - a) se l'atleta non subirà un grave danno alla propria salute a seguito dell'autorizzazione all'assunzione delle sostanze richieste;
 - b) se l'uso terapeutico della sostanza vietata o del metodo proibito non produrrà un miglioramento aggiuntivo delle prestazioni, diverso da quello che si



- potrebbe avere con il ritorno ad uno stato di salute normale in seguito al trattamento di una patologia medica accertata;
- c) se l'uso di qualsiasi sostanza o metodo proibiti finalizzato ad aumentare livelli di ormoni endogeni collocati ai limiti inferiori del range di normalità individuale sia considerato intervento terapeutico accettabile;
 - d) se non esiste un'alternativa terapeutica ragionevole all'uso della sostanza o del metodo normalmente vietati;
 - e) se la necessità di utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati non siano la conseguenza, parziale o totale, di un precedente uso non terapeutico di sostanze comprese nella Lista WADA in vigore.
15. Le decisioni del CEFT dovrebbero essere completate entro 30 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione medica significativa ai fini della concessione dell'esenzione.
 16. Le decisioni del CEFT di cui alle presenti Istruzioni operative saranno comunicate alla Federazione sportiva nazionale di riferimento che provvederà tempestivamente ad inoltrarle all'atleta.
 17. Nel caso in cui il CEFT approvi la TUE, l'atleta può cominciare il trattamento farmacologico soltanto dopo aver ricevuto la notifica di autorizzazione del CEFT. Si fa eccezione per i casi in cui l'intervento farmacologico si configuri quale trattamento di emergenza indispensabile per le condizioni fisiche dell'atleta e, in tal caso, l'autorizzazione può avere validità retroattiva.

Art. 6

1. Si riconosce che alcune sostanze incluse nella Lista WADA in vigore sono usate per il trattamento di patologie mediche frequentemente riscontrate negli atleti. In tali casi è superfluo un procedimento "Standard" e si applica la presente "procedura abbreviata" ("ATUE").
2. Le sostanze vietate o i metodi proibiti che possono essere autorizzati con ATUE sono esclusivamente i seguenti: per via inalatoria beta-2 agonisti (formoterolo, salbutamolo, salmeterolo e terbutalina) e per via non sistemica glucocorticosteroidi.
3. La domanda di esenzione per le predette sostanze deve essere presentata mediante compilazione di modulistica "ATUE" [allegato 3 delle presenti Istruzioni operative, reperibile anche sul sito www.coni.it sezione antidoping (esenzioni terapeutiche) ovvero sul sito www.wada-ama.org alla sezione *Therapeutic Use Exemption*] da inoltrare al CEFT di cui alle presenti Istruzioni operative per il tramite della Federazione sportiva nazionale di appartenenza.
4. La ATUE deve essere trasmessa tempestivamente dalla data di inizio della terapia. Una comunicazione relativa ad una ATUE non sarà presa in considerazione ai fini di un'approvazione retroattiva, tranne nei casi in cui:
 - a) fosse stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento per una patologia medica acuta;
 - b) per circostanze eccezionali, prima del controllo antidoping non vi fossero tempo od opportunità sufficienti per la presentazione di una domanda di esenzione da parte di un richiedente o per la sua valutazione da parte del CEFT.
5. La ATUE deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese per gli atleti iscritti nel RTP in attuazione delle disposizioni impartite dalla WADA, in lingua



- italiana per tutti gli altri atleti. qualora i medici responsabili della compilazione abbiano difficoltà nella trascrizione in lingua inglese, la Federazione sportiva nazionale di riferimento avrà cura di provvedere alla traduzione del contenuto della modulistica.
6. La domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, la disciplina sportiva e, ove necessario, la posizione o il ruolo specifico dell'atleta.
 7. Nella ATUE devono essere specificati il principio attivo del farmaco secondo la classificazione ATC (cfr voce sul modulo "*generic name*"), la via di somministrazione (cfr voce sul modulo "*route*"), il dosaggio (cfr voce sul modulo "*dose*"), la posologia e la frequenza di somministrazione (cfr voce sul modulo "*frequency*"), la data di inizio e la durata di somministrazione della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione (cfr voce sul modulo "*duration of treatment*"), specificando se trattasi di unica somministrazione (cfr voce sul modulo "*once only*") o di terapia effettuata in emergenza (cfr voce sul modulo "*emergency*").
 8. Alla ATUE devono essere allegati in copia, a pena di improcedibilità:
 - a) certificato di idoneità all'attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede l'esenzione a fini terapeutici;
 - b) informativa e consenso sottoscritti dall'atleta, di cui alle Norme sportive antidoping;
 - c) documentazione comprovante il versamento dei diritti amministrativi previsti nella Tabella di cui alle Norme sportive antidoping.
- Su richiesta del CEFT l'interessato ha l'obbligo di presentare copia della documentazione clinica comprovante la diagnosi, relativa alla ATUE.
9. Nel rispetto del Programma Mondiale Antidoping, il CEFT:
 - a) determina l'entrata in vigore di una ATUE relativa ad una notifica completa (modulistica compilata per intero e correttamente in ogni sua parte comprensiva dei previsti allegati);
 - b) restituisce al richiedente le notifiche incomplete, ai fini delle integrazioni richieste per l'entrata in vigore della ATUE;
 - c) può non rilasciare ATUE nel caso in cui ritenga non sussistano le condizioni di una necessità terapeutica in relazione all'intervento farmacologico adottato.
 10. Le decisioni del CEFT di cui alle presenti Istruzioni operative saranno comunicate alla Federazione sportiva nazionale di riferimento, che provvederà tempestivamente ad inoltrarle all'atleta.

Art.7

1. La WADA ha l'opportunità di rivedere un'autorizzazione della TUE e ATUE e negare tale decisione qualora riscontri la non corrispondenza della domanda ai requisiti previsti dagli Standard Internazionali.
2. La WADA può avviare un riesame in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell'esenzione. Il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA completa il riesame entro 30 giorni.
3. Se in seguito al riesame, la decisione relativa alla concessione di una TUE e ATUE venisse revocata, la revoca non avrà valore retroattivo e non annullerà i risultati



- ottenuti dall'atleta nel periodo in cui l'esenzione era valida e tale decisione entrerà in vigore al più tardi 14 giorni dopo la notifica della delibera all'atleta.
4. Qualora il CEFT neghi delle TUEs, l'atleta ha diritto di ricorrere in appello rivolgendosi al Giudice di ultima istanza in materia di doping – istituito presso il CONI – salvo il diritto ad attivare successivamente anche il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS).
 5. Se un atleta chiede l'esame di TUEs negare, il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA – per i procedimenti di sua competenza e qualora lo ritenga necessario - potrà chiedere all'atleta ed a spese di quest'ultimo, ulteriori informazioni mediche.
 6. Le TUEs possono essere revocate dal CEFT o dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA in qualsiasi momento. L'atleta, la sua Federazione internazionale e tutte le organizzazioni antidoping competenti saranno informate immediatamente.
 7. La revoca entrerà in vigore al momento della notifica della decisione all'atleta. L'atleta avrà comunque la possibilità di presentare domanda per ottenere TUEs secondo le modalità stabilite nella sezione 7 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.

Art.8

1. In applicazione del Programma Mondiale Antidoping, il CEFT dovrà fornire al Centro informazioni della WADA soltanto le “Standard” TUEs riferite ai soli atleti inseriti nel RTP, accompagnate da una breve sintesi in lingua inglese della storia clinica, fornita al momento della presentazione della domanda di esenzione dal medico di riferimento ovvero dalla Federazione sportiva nazionale.
2. Il Centro informazioni della WADA garantirà la rigorosa riservatezza di tutte le informazioni mediche nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. (attuazione delle Direttive 95/46/CE¹ e 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio).

Art. 9

1. Il Decreto legislativo 196/2003, si propone di garantire la tutela della riservatezza e della dignità dell'individuo, stabilendo regole e modalità per la raccolta, la registrazione, la conservazione e la consultazione dei dati personali sia in forma tradizionale (verbale o cartacea), che con il supporto di strumenti informatici.
2. I dati personali inerenti allo stato di salute ed alla vita riproduttiva dell'individuo rientrano nel gruppo dei “dati sensibili”.

¹ La direttiva 95/46/CE costituisce il testo di riferimento, a livello europeo, in materia di protezione dei dati personali. Essa definisce un quadro normativo volto a stabilire un equilibrio fra un livello elevato di tutela della vita privata delle persone e la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione europea (UE). A tal fine, la direttiva fissa limiti precisi per la raccolta e l'utilizzazione dei dati personali e chiede a ciascuno Stato membro di istituire un organismo nazionale indipendente incaricato della protezione di tali dati. La trasmissione dei dati personali degli atleti all'Agenzia Mondiale Antidoping WDA (con sedi a Montreal e Losanna), risulta legittima da parte dei paesi dell'UE, attese le decisioni della Commissione delle Comunità Europee intervenute in data 26.07.2000 (adeguatezza protezione dei dati personali Svizzera) ed in data 20.12.2001 (adeguatezza protezione dati personali Canada) che hanno riconosciuto nelle normative di riferimento tutti i principi fondamentali necessari per assicurare un livello di protezione adeguato delle persone fisiche.



3. I dati sensibili indispensabili per perseguire la finalità di tutela della salute o di incolumità fisica dell'interessato, possono essere trattati solo previa informativa circa il loro trattamento e con il consenso dell'interessato espresso in forma scritta.
4. L'informativa e il modulo di consenso sono documenti allegati alle "Norme sportive antidoping" (reperibili sul sito del CONI www.coni.it) e devono essere sottoscritti dall'atleta all'atto del tesseramento ed allegati alla domanda di esenzione.
5. Il richiedente, con il tesseramento e la sottoscrizione degli allegati richiamati al precedente comma 4, fornisce il consenso scritto per la trasmissione di tutte le informazioni relative alla domanda ai membri del CEFT di cui alle presenti Istruzioni operative, alla WADA e, se necessario, ad altri esperti medici o scientifici indipendenti, o al personale impegnato nella gestione, nella revisione o nelle procedure d'appello delle TUEs.
6. Nel caso in cui sia richiesta l'assistenza di esperti esterni indipendenti, tutte le informazioni relative alla domanda saranno comunicate senza divulgare il nome dell'atleta interessato. Il richiedente con il tesseramento fornisce altresì il consenso per permettere ai membri del CEFT di comunicare le proprie conclusioni alle altre organizzazioni antidoping competenti, in base a quanto previsto dal Codice.
7. I membri del CEFT e l'amministrazione delle organizzazioni antidoping competenti svolgeranno la propria attività nel rispetto della riservatezza. In particolare, saranno tenute riservate:
 - a) tutte le informazioni e i dati medici forniti dall'*atleta* e dal suo medico, o medici curanti;
 - b) tutte le informazioni relative alla domanda, inclusi il nome del medico o dei medici coinvolti.
8. Nel caso in cui l'atleta desideri revocare il diritto del CEFT di cui alle presenti Istruzioni operative o del Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA di ottenere informazioni mediche sul suo conto, deve dare comunicazione scritta della sua decisione anche al proprio medico. In conseguenza di tale decisione, l'atleta non otterrà l'approvazione o il rinnovo di una TUE.
9. I dati acquisiti dal CEFT saranno comunicati esclusivamente ai soggetti esterni previsti da specifiche disposizioni di legge o per soddisfare obblighi statistici connessi con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).
10. I dati saranno anche utilizzati per fini di ricerca scientifica nel rispetto del "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici" approvato dal Garante in data 13 maggio 2004 e saranno conservati in forma tradizionale per soddisfare le obbligazioni medico-legali.
11. Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di notifica agli interessati, prescritte nel D.Lgs.196/03, si comunica che:
 - **Titolare del trattamento dei dati** è il Presidente del CEFT; **Responsabile del trattamento dei dati** è il Segretario del CEFT;
 - **Incaricati del trattamento dei dati** sono, oltre al Presidente ed al Segretario, i componenti del CEFT e il personale assegnato a collaborare con il CEFT.




Art.10

1. Fermo restando quanto previsto nelle Norme Sportive Antidoping e salvo che il fatto non rappresenti più grave illecito sportivo, il mancato rispetto delle norme delle presenti Istruzioni operative da parte dei tesserati costituisce violazione della normativa antidoping, punibile con la sanzione della nota di biasimo e fino ad un massimo di mesi sei di sospensione dall'attività sportiva rispettivamente svolta.

Art. 11

1. A norma delle presenti Istruzioni operative, il Presidente del CEFT può richiedere la consulenza di esperti per gli sport praticati dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), per esaminare le domande di esenzione a fini terapeutici (TUEs).
2. Il C.I.P. assicura la consulenza di un esperto, contestualmente ad ogni inoltro delle richieste di esenzione a fini terapeutici, che ha titolo a partecipare alle riunioni del CEFT.
3. Gli atleti tesserati al C.I.P. sono esentati dal versamento dei diritti amministrativi previsti dalle presenti Istruzioni operative.
4. Sono tenuti ad inoltrare le domande di esenzione a fini terapeutici (TUEs) i soli atleti tesserati al CIP convocati per la partecipazione a competizioni internazionali. La domanda deve essere indirizzata agli Organismi internazionali, per gli atleti riconosciuti dagli stessi di alto livello, al CEFT, per gli altri atleti.
5. Gli atleti tesserati per gli Enti di promozione sportiva per gli eventi da questi ultimi organizzati sono tenuti a presentare ai propri Organi di Giustizia, idonea documentazione medica che possa giustificare ai fini sportivi l'assunzione di sostanze oggetto di TUEs.



Il Sottoscritto Dott./Prof.

--	--

Cognome e Nome

Specializzazione

In qualità di medico specialista curante che ha effettuato la prescrizione terapeutica con farmaci contenenti principi attivi inclusi nella Lista delle sostanze vietate e metodi proibiti WADA per cui è previsto il rilascio di esenzione da parte del CEFT del CONI, e consapevole delle responsabilità correlate, dichiara quanto segue:

In data.....per l'atleta.....è stata formulata la diagnosi di

a) Per la diagnosi di tale patologia (effettuata o confermata dal sottoscritto):

- Non sono stati necessari accertamenti strumentali e/o di laboratorio
- Sono stati effettuati accertamenti strumentali e/o di laboratorio (*allegati in copia n. allegati*)

b) Per il trattamento di tale patologia ho prescritto terapia con i seguenti principi attivi, contenuti in prodotti farmaceutici registrati ed indicati nel trattamento della patologia in oggetto:

1.					
2.					
3.					
<i>Principio Attivo</i>	<i>Codice ATC</i>	<i>Farmaco</i>	<i>Dose (die/sett/mese)</i>	<i>Via somm.</i>	<i>Durata (gg/sett/mesi)</i>

c) I principi attivi (PA) prescritti non sono sostituibili con altri PA non proibiti:

- perché non sono disponibili in Farmacopea farmaci contenenti PA non vietati indicati nel trattamento della patologia sopra riportata (per il PA.....)*
- per documentata pregressa inefficacia terapeutica di farmaci contenenti PA non vietati, come risulta dalla relazione/cartella clinica allegata (per il PA.....)*
- per la gravità/caratteristiche del quadro clinico (per il PA.....)*

* specificare per quale dei principi attivi prescritti (inserire in numero corrispondente 1, 2 o 3 volte)

d) La terapia che ho prescritto:

- E' procrastinabile e sarà iniziata dopo aver ricevuto la notifica di autorizzazione da parte del CEFT *
- Non è procrastinabile per motivi medici
- E' stata già effettuata perché in condizioni di emergenza

* Per motivi medici, l'inizio della terapia può essere differito, entro e non oltre tre giorni dalla data di autorizzazione. In caso di inizio differito della terapia è necessario comunicare la data di inizio della terapia e la motivazione del differimento via fax al CEFT (fax 0636857047)

e) A causa della non procrastinabilità/emergenza la terapia è stata già iniziata/deve necessariamente iniziare prima della comunicazione dell'eventuale autorizzazione da parte del CEFT:

<i>Data inizio della terapia</i>		<i>Data fine terapia</i>	
----------------------------------	--	--------------------------	--

f) Per la patologia in oggetto e per quanto ad essa correlato si ritiene:

- Non necessario sospendere l'attività sportiva agonistica (con eventuale adeguato monitoraggio clinico e/o strumentale e/o di laboratorio)
- Necessario un periodo di sospensione dell'attività sportiva agonistica di almeno n°(giorni/settimane/mesi), ed in ogni caso in funzione dell'evoluzione del quadro clinico



Data.....

Timbro e Firma

Certificato di prescrizione terapeutica specialistica da inviare al CEFT contestualmente alla richiesta di TUE

- Il certificato deve essere compilato esclusivamente dal medico specialista che ha prescritto la terapia con farmaci contenenti principi attivi "proibiti" e che è responsabile della diagnosi, o della conferma di una precedente diagnosi, e della terapia prescritta.
- Il medico responsabile della prescrizione terapeutica deve necessariamente possedere la Specializzazione più adeguata e coerente con la diagnosi e con la tipologia di trattamento prescritto. A discrezione del CEFT, per alcune patologie (in particolare se emergenze) può essere accettabile una prescrizione effettuata da un medico provvisto di specializzazione affine o non specialista.**
- In caso di patologie acute e/o di recidive/riacutizzazione di patologie va riportata la data della diagnosi correlata all'evento clinico che ha determinato l'attuale esigenza terapeutica.
- In caso di patologie ad evoluzione cronica (ad esempio: diabete, ecc.), la data della diagnosi è quella della prima volta in cui è stata diagnosticata la patologia che ha condotto alla prescrizione del trattamento in oggetto.
(in caso di patologie diagnosticate negli anni precedenti la presente richiesta può essere riportato solo l'anno in cui è stata effettuata la diagnosi).

a) Specificare se per la diagnosi della patologia in oggetto sono stati o meno necessari accertamenti strumentali e/o di laboratorio

b) Indicare il nome di ogni principio attivo prescritto, con il relativo codice ATC, la specialità medicinale in cui il principio attivo è contenuto, la dose, la via di somministrazione e la durata del trattamento prevista. Si precisa che il prodotto contenente il principio attivo deve essere registrato ed indicato per la patologia da cui l'atleta risulta affetto.

(in caso di prescrizione di più di tre principi attivi proibiti compilare una seconda scheda)

c) Specificare il motivo per cui il principio attivo prescritto non è sostituibile con altri principi attivi non vietati.

(possono essere fornite più risposte specificando tra le parentesi il principio attivo interessato dalla giustificazione fornita)


d) Precisare se la terapia prescritta è o non è procrastinabile. In caso di procrastinabilità del trattamento, l'inizio della terapia deve essere successivo alla comunicazione di autorizzazione da parte del CEFT. Per esigenze mediche, l'inizio della terapia può essere differito al massimo entro e non oltre tre giorni dalla data di autorizzazione da parte del CEFT. In caso di inizio differito della terapia è necessario comunicare la data di inizio della stessa e la motivazione del differimento via fax al CEFT (fax n° 0636857047).

In caso di emergenza/non procrastinabilità della terapia riportare al successivo punto e) la data di inizio e di fine terapia .


e) da compilare solo per le situazioni cliniche in cui non sia stato / non è possibile attendere l'autorizzazione al trattamento da parte del CEFT per iniziare il trattamento (emergenze/non procrastinabilità).

f) Il medico specialista che ha prescritto la terapia esprime il proprio parere sulla necessità o meno di sospendere l'attività sportiva agonistica, la decisione finale circa l'idoneità o la non idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atleta e per la patologia in oggetto è di competenza in ogni caso del medico specialista in medicina dello sport responsabile.

NB: Nelle domande a risposta multipla (a, c, d, f) barrare la casella che interessa



PER OGNI EVENTUALE ESIGENZA DI CHIARIMENTO RIVOLGERSI AL NUMERO 06 36857893



Italian NOC TUE Committee Decision

Constitution of Italian NOC TUE Committee:

Ref.:

Chairman: Prof. Luigi Frati M.D.
Vice-Chairman: Prof. Fabio Pigozzi M.D.
Member Prof. Luigi Di Luigi M.D.
Member Prof. Giorgio Santilli M.D.
Member Prof. Carlo Tranquilli M.D.
Member Prof. Cesare Catananti M.D.
Secretary Dr. Alessia Di Gianfrancesco Ph.D.

Athlete's information:

Surname: _____ Given name: _____

Date of birth: _____

Ref. National Federation: _____

Substance: _____

TUEC Decision

Grant: Refusal:

In case of refusal, reasons: _____

Validity of the ATUE TUE

Start date: _____

Expiry date: _____

Authorisation by the Italian NOC TUEC

Name: **Prof. Luigi Frati**
(on behalf of the Italian NOC TUE Committee)

Date: _____



ATTENTION ATHLETE

Please carry a copy of this Certificate with you at all times.
This Certificate should be presented to the doping control officer at the
time of testing.

Italian NOC TUEC - Antidoping - Stadio Olimpico
Tel: + 39 6 36857893
Fax: + 39 6 36857047
E-mail: ceft.antidoping@coni.it

